

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup>SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 112/CGF**

**(2013/2014)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 017/CGF– RIUNIONE DEL 18 LUGLIO 2013**

## **COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia  
Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio  
Metitieri – Segretario.

**2 RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.SSIG. LOMBARDO ANGELO  
AVVERSO LODO ARBITRALE N. 94/12 SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA IN  
ORDINE ALL'ACCORDO ECONOMICO TRA IL RECLAMANTE E LA SOCIETÀ U.S.D.  
NOTO** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 4 del  
6.4.2013)

Con atto spedito in data 3.6.2013 (a seguito di istanza del 10.5.2013 volta ad ottenere la  
copia degli atti), il Sig. Lombardo Angelo, allenatore professionista di II categoria, ha proposto  
ricorso per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione del Collegio Arbitrale  
presso la Lega Nazionale Dilettanti n. 94/12, pubblicata sul Com. Uff. n. 4 del 6.4.2013, con la  
quale è stata rigettata l'istanza dal medesimo presentata contro la società U.S.D. Noto volta ad  
ottenere il pagamento della somma di €8.400,00 a titolo di compensi per le prestazioni rese quale  
allenatore della medesima società in virtù di contratto stipulato il 18.8.2011.

Ai sensi dell'art. 39, comma 4, C.G.S., l'organo investito della revocazione deve  
pregiudizialmente pronunciarsi sulla ammissibilità del ricorso.

Ebbene, la C.G.F. ritiene che il ricorso nel suo complesso, volto esplicitamente ad ottenere  
la revocazione della decisione del Collegio arbitrale sopra richiamata (sebbene denominato Istanza  
di revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S.), sia manifestamente inammissibile coerentemente con  
il giudizio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. decisioni pubblicate rispettivamente  
sul Com. Uff. n. 156/CGF, Stagione Sportiva 2007/2008 e sul Com. Uff. n. 104/CGF, Stagione  
Sportiva 2009/2010). Ritiene infatti la C.G.F. che il rimedio della revocazione non possa essere  
esperito avverso le pronunce provenienti dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. Ai sensi dell'art. 39  
C.G.S. *"tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute  
irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia  
Federale..."*. In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione le  
decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale,  
sono *"la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi  
Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati  
previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali"*. Il Collegio Arbitrale non è ricompreso tra  
gli organi di giustizia sportiva specificamente indicati dalla norma sopra riportata; nè può neppure  
farsi rientrare tra *"gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali"*; questi  
infatti sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la  
Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti. Nell'ordinamento federale,  
inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal

Collegio Arbitrale. La revocabilità delle decisioni arbitrali non può neppure essere affermata in via interpretativa. Dal combinato disposto delle due norme sopra indicate emerge che il ricorso per revocazione è stato previsto solo per le decisioni degli organi ordinari della giustizia sportiva previsti dall'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati nell'apparato federale e che costituiscono, nel loro complesso, il sistema stabile di giustizia sportiva della FIGC. Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso; esso è, infatti, un organo collegiale che si costituisce, di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali che vengono decise in via irrituale. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli accordi collettivi e varie norme regolamentari - che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società - attribuiscono a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati e scelti in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi ordinari della giustizia sportiva della F.I.G.C., per un giudizio che si svolge su un piano tipicamente privatistico (cfr., in tale senso, le decisioni di questa Corte, Sezione III, pubblicate rispettivamente sul Com. Uff. n. 40/CGF, Stagione Sportiva 2010/2011 e sul Com. Uff. n. 116/CGF, Stagione Sportiva 2011/2012).

Alla luce delle superiori considerazioni, non può che concludersi nel senso che il lodo arbitrale *de quo* ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il rimedio straordinario della revocazione, davanti a questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39, C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Lombardo Angelo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO POL.D. FREGENE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE CON OBBLIGO DI DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE;**

- **DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. VIGNA PIERLUIGI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ;**

- **DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. BATTISTELLI ANDREA;**

- **DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI QUADRINI EMILIANO, ASSOGNA DANIELE, GERMONI TIZIANO, INFLITTE SEGUITO GARA FREGENE/LATTE DOLCE DEL 2.6.2013**(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 274 del 4.6.2013)

La società Pol. D. Fregene ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Com. Uff. n. 274 del 4.6.2013 con la quale, a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Fregene/Latte Dolce del 2.6.2013, sono state inflitte le seguenti sanzioni: a) squalifica del campo per due gare con obbligo di disputa in campo neutro e a porte chiuse ed ammenda di €1500,00 a carico della società Fregene; b) squalifica di 3 giornate effettive di gara al Sig. Vigna Pierluigi, dirigente della società Fregene; c) squalifica di 8 giornate effettive di gara a carico del Sig. Battistelli Andrea; d) squalifica di 3 giornate di gara ai calciatori Quadrini Emiliano, Assogna Daniele, Germoni Tiziano.

A sostegno del proprio reclamo, la società ricorrente sostiene che: a) quanto alla sanzione inflitta alla società (squalifica del campo ed ammenda), il giudice sportivo, avendo provveduto a sanzionare anche autonomamente alcuni tra i responsabili delle condotte imputate alla società (segnatamente le ingiurie, le minacce, gli sputi ed il lancio di bottigliette nei confronti della terna arbitrale nonché la distruzione della porta dello spogliatoio della terna arbitrale al termine della gara), così come individuati nei referti arbitrali, abbia illegittimamente operato una sostanziale duplicazione delle misure afflittive; inoltre, i fatti contestati sarebbero di lieve entità, essendo consistiti in una *”manifestazione di disappunto, probabilmente con toni inopportuni, ma tali da non potersi configurare come una vera e propria aggressione”*; b) quanto alle sanzioni inflitte al

dirigente Vigna, il medesimo sarebbe rimasto estraneo alla vicenda, peraltro limitata solo ad espressioni verbali, dato che non risulterebbe la sua presenza dinanzi allo spogliatoio degli arbitri al termine della gara quando la contestazione nei confronti della terna raggiunse il momento più significativo ai fini disciplinari; c) quanto alle sanzioni inflitte ai calciatori Battistelli, Quadrini, Assogna e Germoni, i referti arbitrali avrebbero male interpretato le condotte poste in essere da ciascun calciatore mentre il quadro generale presupposto dal provvedimento del Giudice sportivo andrebbe ricondotto in termini di sostanziale tenuità con conseguente ridimensionamento delle sanzioni secondo il principio di giustizia e proporzionalità.

Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Del tutto infondata, infatti, si palesa in primo luogo la deduzione secondo la quale, sanzionando la società per le condotte di persone riconducibili alla medesima società, alcune delle quali a loro volta colpite da misura individuale, sarebbe stata operata una sostanziale duplicazione delle sanzioni. La società infatti, a norma dell'art. 4 C.G.S. risponde oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, C.G.S., nonché dell'operato delle persone addette ai servizi della società e dei propri sostenitori, come pure è responsabile dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo la gara. Senza contare che, a norma dell'art. 12, comma 5, C.G.S., le società sono responsabili del comportamento dei propri dirigenti, tesserati, soci, e non soci di cui al citato art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza, stabilendo specifiche sanzioni sia a carico della società che delle persone coinvolte. Ebbene, gli episodi descritti nei documenti di gara, sono particolarmente gravi e sono riconducibili ad una molteplicità di persone, tra calciatori, dirigenti della società Fregene e soggetti comunque ad essa riferibili, dei quali sono alcuni stati riconosciuti dall'arbitro e dal suo assistente e pertanto colpiti individualmente dalla sanzione del Giudice sportivo la cui misura appare del tutto rispondente alla particolare violenza delle condotte a ciascuno imputate secondo quanto disposto dall'art. 19 C.G.S.. Peraltro, anche il commissario di campo nel proprio rapporto riferisce dell'aggressione verbale subita dalla terna arbitrale e dell'assedio (con rissa e danneggiamenti) allo spogliatoio arbitrale, imputandola a numerose persone riconducibili alla società Fregene, alcune delle quali provenienti addirittura dall'esterno ed introdotesi nel campo di gioco, e quindi negli spogliatoi, attraverso un cancello lasciato aperto verso il settore distinti dell'impianto.

In sostanza, l'esame degli atti induce la Corte a ritenere che sia la società che i singoli tesserati siano stati correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo le cui valutazioni devono essere confermate *in toto*. Né le ulteriori considerazioni in fatto addotte dalla reclamante sono idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell'arbitro, dell'assistente e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S..

Da quanto precede emerge all'evidenza l'infondatezza del reclamo proposto dalla società Fregene.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. D. Fregene di Fregene (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. A. TOMA MAGLIE AVVERSO LODO ARBITRALE N. 50/23 SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA IN ORDINE ALL'ACCORDO ECONOMICO TRA LA RECLAMANTE E IL SIG. VOLTURO SERGIO(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. 5 del 4.5. 2013)**

Con atto, spedito in data 12.6.2013, la società A.S.D. Antonio Toma Maglie ha proposto ricorso avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Com. Uff. n. 5 del 4.5.2013 – Stagione Sportiva 2012/2013, con la quale è stato fatto obbligo alla medesima società di pagare, in favore dell'allenatore, sig. Sergio Volturino, la somma di € 14.180,72.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Al proposito, si osserva che, per come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. decisioni pubblicate rispettivamente sul Com. Uff. n. 156/CGF, Stagione Sportiva 2007/2008 e sul Com. Uff. n. 104/CGF, Stagione Sportiva 2009/2010), l'art. 39 C.G.S. prevede che *"Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale..."*.

In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione le decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale, sono *"la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali"*.

Il Collegio Arbitrale non è ricompreso tra gli organi di giustizia sportiva specificamente indicati dalla norma sopra riportata; non può neppure farsi rientrare tra *"gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali"*; questi sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Nell'ordinamento federale, inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale.

La revocabilità delle decisioni arbitrali non può neppure essere affermata in via interpretativa.

Dal combinato disposto delle due norme sopra indicate emerge che il ricorso per revocazione è stato previsto solo per le decisioni degli organi ordinari della giustizia sportiva previsti dall'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati nell'apparato federale e che costituiscono, nel loro complesso, il sistema stabile di giustizia sportiva della F.I.G.C..

Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso; esso è, infatti, un organo collegiale che si costituisce, di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli accordi collettivi e varie norme regolamentari - che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società - attribuiscono a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati e scelti in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi ordinari della giustizia sportiva della F.I.G.C., per un giudizio che si svolge su un piano tipicamente privatistico (cfr., in tale senso, le decisioni di questa Corte, Sezione III, pubblicate rispettivamente sul Com. Uff. n. 40/CGF, Stagione Sportiva 2010/2011 e sul Com. Uff. n. 116/CGF, Stagione Sportiva 2011/2012).

Alla luce delle superiori considerazioni, non può che concludersi nel senso che il lodo arbitrale *de quo* ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il rimedio straordinario della revocazione, davanti a questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Toma Maglie di Maglie (Lecce).

Dispone addebitarsi la taxa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 28 novembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete